

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 6 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare Pag. 4051

LEGGI E DECRETI

1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1196.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze Pag. 4051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. 1197.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato. Pag. 4052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. 1198.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato. Pag. 4052

1978

LEGGE 25 maggio 1978, n. 229.

Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio. Pag. 4053

LEGGE 25 maggio 1978, n. 230.

Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città. Pag. 4053

LEGGE 25 maggio 1978, n. 231.

Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978. Pag. 4054

LEGGE 25 maggio 1978, n. 232.

Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati Pag. 4054

LEGGE 25 maggio 1978, n. 233.

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Pag. 4055

LEGGE 25 maggio 1978, n. 234.

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale Pag. 4055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. 235.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Pag. 4057

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa Pag. 4058

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, in Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna Pag. 4066

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento in Buccinasco. Pag. 4066



LEGGE 25 maggio 1978, n. 230.

Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di lire 6 miliardi per la città di Orvieto e di lire 2 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

Art. 2.

La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI —
ANTONIOZZI — MORLINO —
PANDOLFI

Visto, u Guardasigilli: BONIFACIO